REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo di Ateneo per la Ricerca assegnato al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA) dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 1
Finalità e criteri generali di ripartizione delle risorse

1. Il DiAAA garantisce a tutti i suoi membri libertà di ricerca favorendo e incentivando, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le attività di ricerca innovative, di eccellenza, di base e applicate. La ripartizione delle risorse assegnate al DiAAA si espleta, tenendo conto anche della mission e delle esigenze del Dipartimento, secondo i seguenti criteri:
   a) favorire lo svolgimento di attività di ricerca;
   b) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale dei docenti afferenti al Dipartimento;
   c) favorire l'accesso a fondi di ricerca a tutti i docenti afferenti;
   d) incentivare con contributi premiali la ricerca di eccellenza;
   e) acquisire e manutenere attrezzature e strumentazioni dipartimentali.

ART. 2
Attività oggetto di finanziamento

1. Le risorse assegnate al Dipartimento, in funzione delle specifiche esigenze e della disponibilità finanziaria, possono essere ripartite nelle seguenti voci:
   a) Manutenzione e acquisizione di apparecchiature di interesse dipartimentale;
   b) Contributo base;
   c) Progetti Dipartimentali;
   d) Finanziamento/cofinanziamento di posizioni temporanee, compatibilmente con la disciplina di Ateneo vigente e con le normative in vigore;
   e) Contributi premiali.

Il Consiglio di Dipartimento, a seguito dell'attribuzione del Fondo di Ateneo per la Ricerca, determina le risorse complessive da attribuire a ciascuna tipologia di intervento e nomina una Commissione, presieduta dal Direttore del Dipartimento o da suo delegato, composta da tre componenti individuati rispettivamente tra i docenti di I fascia, di II fascia e ricercatori.

La Commissione, che rimane in carica un triennio, formula al Consiglio una proposta per l'attribuzione ai docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento delle risorse assegnate.

ART. 3
Attribuzione e uso del Contributo base

1. Annualmente il contributo base viene assegnato a un numero massimo di docenti e ricercatori pari a un terzo delle unità in servizio presso il Dipartimento.
2. L'assegnazione viene effettuata dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di istanza prodotta dall'interessato e su proposta della Commissione indicata al precedente articolo 2, che terrà conto della produttività scientifica del triennio precedente.
3. Uno stesso docente non potrà accedere al contributo almeno per le due annualità successive a quella dell'ultima attribuzione.

Art. 4
Attribuzione e uso del Contributo a progetti dipartimentali

1. L'attribuzione del contributo a progetti dipartimentali prevede la presentazione e la valutazione di proposte progettuali.
2. Possono presentare richiesta di contributo a progetti dipartimentali tutti i docenti e i ricercatori afferenti al DiAAA. I responsabili scientifici e i componenti dei gruppi di ricerca dei progetti finanziati non potranno produrre istanza di finanziamento per almeno due annualità successive a quella dell'ultima attribuzione.
3. I progetti dovranno avere una durata massima di 36 mesi.
4. Le proposte progettuali possono essere presentate da uno o più docenti e/o ricercatori afferenti al Dipartimento. Ogni docente e ricercatore potrà prendere parte a un solo progetto dipartimentale.
5. Le proposte di progetto dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito bando approvato dal Consiglio di Dipartimento utilizzando un apposito modello.
6. Le proposte saranno valutate dalla Commissione indicata al precedente articolo 2 che formulerà una proposta di finanziamento al Consiglio di Dipartimento.
7. Il finanziamento per i progetti di ricerca può essere utilizzato per le seguenti voci di spesa:
    a) finanziamento/cofinanziamento di posizioni temporanee, compatibilmente con la disciplina di Ateneo vigente e con le normative in vigore;
    b) partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop;
    c) pubblicazioni di articoli in open-access;
    d) materiale e attrezzature di laboratorio e apparecchi hardware (notebook, tablet, ecc.), opportunamente giustificati e funzionali all'attività di ricerca.

8. Al termine delle attività progettuali si dovrà presentare una relazione sulle attività di ricerca svolte e i risultati conseguiti e un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute.

ART. 5
Attribuzione del Finanziamento/cofinanziamento di posizioni temporanee

1. Il finanziamento/cofinanziamento di posizioni può avvenire a seguito di specifica richiesta al Direttore di Dipartimento
2. Possono presentare richiesta per il cofinanziamento tutti i docenti e i ricercatori afferenti al DiAAA, titolari di progetti di ricerca finanziati con fondi esterni all'Ateneo, che non cessino dal servizio prima di 12 mesi dalla data di assegnazione dello stesso.
3. Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto della produzione scientifica del richiedente, del prestigio del progetto di ricerca e delle effettive possibili ricadute, si esprimerà sulla richiesta.

ART. 6
Attribuzione e uso dei contributi premiali

1. L'attribuzione dei Contributi premiali prevede la presentazione di una richiesta al Direttore corredata da una autocertificazione attestante il possesso di almeno tre dei requisiti riportati al comma 3 nell'anno precedente a quello della richiesta.
2. Possono presentare la richiesta per l'attribuzione dei contributi premiali tutti i docenti e i ricercatori afferenti al DiAAA che non cessino dal servizio prima di 12 mesi dalla data di assegnazione dello stesso.
3. Costuiscono titoli valutabili:
    a) qualità, determinata sulla base degli indici bibliometrici, della produzione scientifica del triennio precedente;
    b) attività didattica frontale, di relatore di tesi di laurea e di tutor di tirocini;
    c) coordinamento o responsabilità scientifica di progetti di ricerca, di convenzioni o di contributi di ricerca derivanti da finanziamenti esterni;
    d) attività di carattere gestionale e di assicurazione della qualità nel Dipartimento e/o in altre strutture dell'Ateneo, ruolo di delegato;
    e) attività di terza missione e di orientamento.
4. L'assegnazione delle premialità sarà proposta dalla Commissione di cui al precedente articolo 2 e deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7
Disposizioni finali

1. Le eventuali economie che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle risorse assegnate secondo le modalità indicate nei precedenti articoli potranno andare ad incrementare il Fondo di Ateneo per la Ricerca della prima annualità utile.
2. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.